

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TAGESMUTTER – I NIDI DELLE MAMME APS"

In data 06 febbraio 2021, alle ore 10:00, presso la piattaforma virtuale Zoom, si è tenuta la riunione dell'associazione "TAGESMUTTER – I NIDI DELLE MAMME APS" per discutere e deliberare sul seguente ODG:

1. Presentazione modifiche statutarie dell'Associazione di Promozione Sociale "TAGESMUTTER – I NIDI DELLE MAMME APS".
2. Prossime elezioni Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Progettazioni per il prossimo anno.
4. Organizzazione festa di carnevale.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci: Margherita Fortebraccio, Erminia Greco, Annachiara Mele, Elena Tommasini, Claudia Ferraro, Elena Piro. Assente: Isabella Spina. Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, dichiara validamente costituita l'adunanza.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno, la Vicepresidente Erminia Greco illustra le modifiche apportate allo statuto dell'Associazione "TAGESMUTTER – I NIDI DELLE MAMME APS", procedendo alla lettura di tutti gli articoli. Lo statuto viene approvato all'unanimità. Si propone la data in cui presentare il suddetto statuto all'Agenzia delle Entrate, approvata all'unanimità.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si stabilisce il ripristino delle cariche del Consiglio Direttivo dell'Associazione fino al mese di dicembre 2022. Tale proposta viene

approvata all'unanimità.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, la presidente Margherita Fortebraccio e la Vicepresidente Erminia Greco illustrano le principali prospettive previste per il prossimo anno: la possibilità di lasciare la Cooperativa Sociale "La Terra" e di rientrare nell'Associazione Professionale Tagesmutter Domus® in qualità di "TAGESMUTTER - I NIDI DELLE MAMME APS"; la possibilità di dar vita ad una struttura - esterna al domicilio delle tagesmutter - in cui poter offrire servizi educativi all'infanzia.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, la Vicepresidente Erminia Greco propone l'organizzazione di un momento ricreativo "a distanza" in occasione del Carnevale, affinché possa essere un'occasione di contatto tra i diversi nidi e una modalità per condividere il momento della merenda. Pertanto, la proposta consiste nel collegamento tramite piattaforma Zoom tra i tre nidi attivi, in modo che i bimbi possano avere l'opportunità di salutarsi e di vivere insieme il momento della merenda. La proposta viene approvata all'unanimità.

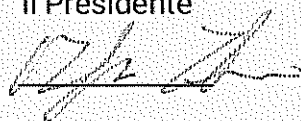
In merito al quinto punto all'ordine del giorno, non vi sono varie ed eventuali da discutere.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.30, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

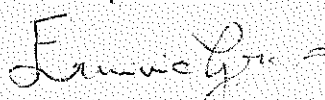
Luogo, Data e Ora

Rende, 06/02/2021

Il Presidente



Il Vicepresidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TAGESMUTTER - I NIDI DELLE MAMME"

DEFINIZIONI E FINALITA'

ART. 1

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "TAGESMUTTER - I NIDI DELLE MAMME" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Rende (Cs), via Tevere 14, costituita in data 10/02/2014 a Cosenza.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "TAGESMUTTER – I NIDI DELLE MAMME APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere formazione e informazione, socialità e partecipazione, realizzando attività di promozione sociale di carattere culturale, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Sono finalità dell'Associazione:

- la coordinazione e la collaborazione tra le Tagesmutter, iscritte all'Associazione Nazionale Tagesmutter DOMUS® e all'Albo Professionale Nazionale delle Tagesmutter DOMUS®, su tutto il territorio calabrese;
- la formazione e l'informazione relative sia al servizio tagesmutter sia alle buone prassi educative;
- la realizzazione e la gestione di attività di erogazione di servizi all'infanzia di vario genere;
- la realizzazione e la gestione di attività di erogazione di servizi alla preadolescenza e all'adolescenza di vario genere;
- l'organizzazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie, che riterrà opportune.

ART. 3

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In particolare l'Associazione si propone di:
 - a. coordinare le attività di nido domiciliare Tagesmutter;
 - b. divulgare attraverso la formazione e l'informazione buone prassi educative;
 - c. realizzare e gestire attività di erogazione di servizi all'infanzia di vario genere;
 - d. realizzare e gestire attività di erogazione di servizi alla preadolescenza e all'adolescenza.
 - e. organizzare percorsi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
- ii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- iii) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- iv) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. In particolare l'Associazione si propone di:
 - a. offrire sostegno allo studio;
 - b. organizzare attività ludiche per insegnare ai bambini ed agli adolescenti le lingue straniere
 - c. partecipare a reti, eventi e manifestazioni volti alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- v) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- vi) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- vii) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- viii) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- ix) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- x) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/LE SOCI/E

ART. 5

Il numero dei soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque si riconosca nel presente statuto, chi abbia compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Può altresì rientrare nell'associazione in qualità di socio/a chi abbia conseguito l'idoneità di Tagesmutter DOMUS® e sia iscritta all'Albo Professionale Nazionale delle Tagesmutter DOMUS® e/o chiunque voglia collaborare con l'associazione stessa.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, né possono essere introdotti criteri di ammissione a termine o strumentalmente limitativi di diritti.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali, all'attestazione di idoneità ad esercitare la professione di Tagesmutter DOMUS® o la certificazione attestante l'essere un collaboratore Tagesmutter DOMUS®, nonché, per le donne che vogliano esercitare la professione di Tagesmutter DOMUS®, l'iscrizione all'Albo Professionale Nazionale delle Tagesmutter DOMUS®.

ART. 6

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno/a o più Consiglieri/e, da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli/le aspiranti/e Soci/e siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli/le associati/e.

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

ART. 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Il valore della quota sociale è deciso annualmente dall'Assemblea Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 9

La qualifica di socio/a si perde per:

1. decesso
2. mancato pagamento della quota sociale
3. scioglimento dell'Associazione
4. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
5. espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, a seconda dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee e le manifestazioni;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

ART. 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea utile dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- contributi, erogazioni liberali diverse, donazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva
- partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ART. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART. 15

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 16

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare, per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e da inviare ad ogni socio/a tramite posta elettronica/posta ordinaria.

ART. 18

L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e potrà deliberare sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le Soci/e con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti degli/le intervenuti/e. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e sono ammesse le deleghe, purché consegnate al Consiglio Direttivo entro le 24 ore precedenti la riunione.

ART. 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, anche in seconda convocazione. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 27.

In questi casi particolari, non sono ammesse deleghe al voto ed ogni socio/a può esprimere solo il suo voto personale.

ART. 21

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale, durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART. 22

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 23

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

ART. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. il/la Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale dell'Associazione, la rappresenta anche verso i terzi. ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
2. il/la Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. il/la Segretario/a, che cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

ART. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, mentre le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei/lle soci/e, che richiedano di consultarlo.

ART. 28

I/Le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/La Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a è sostituito/a, ove esista, dal/la Socio/a risultato/a primo/a escluso/a all'elezione del Consiglio; diversamente, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea, indicando nuove elezioni entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 29

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 231/2001. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 1, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

tiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui lo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'esecuzione delle operazioni sociali o su determinati affari. Le deliberazioni sono redatte verbalmente, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci/e che richiedano di consultarlo.

30

Stando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione: potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere la maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento deve essere comunque deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

Allo scioglimento o estinzione dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà liquidato, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ad enti analoghi e comunque per scopi di utilità generale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dalla stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

La ripartizione, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci/e del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Se non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti, secondo le disposizioni del codice civile e delle vigenti leggi.

Il 06-02-2021

Approvato e sottoscritto.

data la

essere e

sciale

Mele,
ente,
ente

reco

NIDI

vato

lelle

del

ene